

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

N. di repertorio. 4220

CONTRATTO DI APPALTO

tra

1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi

e

1° Impresa Giovanni Serafini da Lecce per la co-
struzione di un fabbricato comprendente N.12 al-
loggi popolari nel Comune di S. Donaci via Giulio
Cesare (prolungamento) ai sensi della Legge 30
Dicembre 1960, n.1676, riguardante la costruzione
di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

Importo al netto £. 33.793.100 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre in questo gior-
no 24 (Ventuno) del mese di Giugno
nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Po-
polari della Provincia di Brindisi avanti a me
Avv. Vincenzo Palma -autorizzato alla stipula del
presente contratto da parte dell'Istituto predetto,
ai sensi degli artt: 151 e 153 del R.D. 28 aprile

Registrato a Brindisi li 24 GIU. 1963

al N. 1795 Mod. 1 Vol. ✓

Esatte lire

Vincenzo Palma

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[to illeggibile]

3

1938, n. 1165 - richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949 n. 408 - sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.1913 n. 89, il Sig. Comm. Comandante Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

e

il Sig. Giovanni Serafini nato a Lecce il 6.1. 1908 domiciliato a Lecce via G. Oberdan n. 82 titolare dell'Impresa omonima.

P R E M E S S O

Che il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto - con ministeriale n. 832/10172/P del 24 gennaio 1962, ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.960 n. 1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

Che il Comitato Provinciale di attuazione piano costruzione abitazioni per i lavoratori agricoli

dipendenti ha compreso nel programma del primo triennio la costruzione di n.12 alloggi popolari nel Comune di San Donaci per una spesa complessiva di L. 40.000.000;

Che il progetto redatto dall'Istituto in data febbraio 1963 è stato ritenuto ammissibile dal C.T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari come da voto n.355 del 22.3.1963 ed approvato da detto Provveditorato con nota n.5576 del 30.3.1963; Che detto Provveditorato ai sensi della circolare del Ministero Lavori Pubblici n.2360 del 9.8.962 e con Provveditoriale n.5576 del 30.3.1963 ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori;

Che nella licitazione privata esperita il 23.4.963 come risulta dall'accluso relativo verbale, l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato alla Impresa Sorafini Giovanni con il ribasso del 0,90 % (diconsi zero e centesimi novanta per ogni cento Lire) sull'importo a base di gara di L i r e L. 34.100.000 .

Che si è stabilito di addiventire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico amministrativa.

I comparenti, come sopra costituiti da me per-

sonalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Giovanni Serafini quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente - atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli artt: 1 e 3 del capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da me ufficiale rogante delegato.

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto capitolato speciale, che, firmato dai contraenti e da me ufficiale rogante, è dichiarata parte sostanziale ed integrante del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega.

3°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma, del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R. D.

23.5.1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stes-

so materialmente allegato, il capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D. P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

4)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L. 33.793.100 - (Lire trentatremilionesettecentenovantatremilacenti) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di L. 0,90% sull'importo lordo di L. 34.100.000 - (Lire trentaquattremilionesicentomila) -.

5)- I prezzi dell'elenco annesso al capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

6)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicita-

mente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.

7)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del ^Resente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulla rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte dall'Ammi-

nistrazione appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 11 del capitolato speciale, mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro Sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.

9)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del regolamento 23 maggio 1924 n. 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione alle stesse apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936.-

10)- A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplícito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati subappalti

le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti

ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

11)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Comunale.

12)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito in titoli del complessivo capitale nominale di L. 2.000.000 - (due milioni)- presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Brindisi Servizio depositi della Cassa DD. e PP., giusta dichiarazione di ricevuta di deposito in data 6 giugno 1963 n. 6 posizione 16288.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

13)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazioni di atti ed ogni altra inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritti di rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o

accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalla Legge 30.12.1960 n.1676.

14)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di L. 0.80% (Idre zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo che contrattuale sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette, riconosce che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, affida alla Impresa Giovanni Serafini da Legge l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione

che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta, io Ufficiale rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della Legge 30.12.1960 n.1676.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bolle scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate nove e righe diciannove sino a questo punto della decima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

f.to: Ubaldo Vallarino

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

f.to : Serafini Giovanni

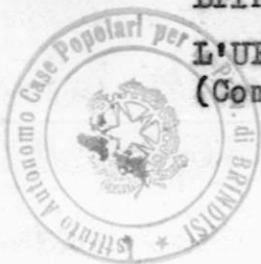
L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO

f.to : Avv. Vinneenzo PALMA

PER COPIA CONFORME

Brindisi 25 Giugno 1963

L'UFFICIALE ROGANTE DELEGATO
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



Vincento Palma